

FONDAZIONE GRAN BECCA



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Versione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 02 maggio 2023

| Elenco revisioni | | |
|------------------|------|----------------|
| Revisioni | Date | Edizioni |
| N.1 | | Prima edizione |
| | | |
| | | |

INDICE

| PREMESSA | |
|---|----------------|
| Articolo 1. Definizioni. | Pag. 4 |
| Articolo 2. Principi comuni. | Pag. 6 |
| Articolo 3. Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto. | Pag. 9 |
| Articolo 4. Contratti misti e contratti con pluralità di Committenti. | Pag. 10 |
| Articolo 5. Centralizzazione ed aggregazione della committenza. | Pag. 10 |
| MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | |
| Articolo 6. Programma delle acquisizioni. | Pag. 10 |
| Articolo 7. Fasi della procedura di acquisizione. | Pag. 11 |
| Articolo 8. La decisione di contrarre. | Pag. 12 |
| Articolo 9. Compiti e funzioni. | Pag. 12 |
| OPERATORI ECONOMICI | |
| Articolo 10. Categorie di Operatori economici e requisiti di partecipazione. | Pag. 13 |
| Articolo 11. Dimostrazione e di verifica riguardo il possesso dei requisiti di partecipazione. | Pag. 14 |
| Articolo 12. Avvalimento. | Pag. 16 |
| INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE | |
| Articolo 13. Indagini esplorative, indagini di mercato. | Pag. 17 |
| Articolo 14. Procedure di scelta. | Pag. 17 |
| Articolo 15. Affidamento diretto. | Pag. 18 |
| Articolo 16. Amministrazione diretta. | Pag. 20 |
| Articolo 17. Procedura negoziata sottosoglia. | Pag. 20 |
| Articolo 18. Criteri di aggiudicazione. | Pag. 22 |
| Articolo 19. Anomalia dell'offerta. | Pag. 23 |
| Articolo 20. Commissione giudicatrice. | Pag. 24 |

| GARANZIE | |
|--|----------------|
| Articolo 21. Garanzie di esatto adempimento. | Pag. 24 |
| CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | |
| Articolo 22. Conclusione e stipula del Contratto. | Pag. 24 |
| Articolo 23. Subappalto. | Pag. 25 |
| Articolo 24. Varianti e modifiche. | Pag. 26 |
| Articolo 25. Risoluzione del Contratto. Recesso. | Pag. 26 |
| Articolo 26. Adempimenti nei confronti dell'ANAC. | Pag. 27 |
| Articolo 27. Tracciabilità dei flussi finanziari. | Pag. 27 |
| PICCOLA CASSA | |
| Articolo 28. Piccola cassa. | Pag. 28 |
| CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE | |
| Articolo 29. Transazione. | Pag. 28 |
| Articolo 30. Arbitrato. | Pag. 28 |
| DISPOSIZIONI FINALI | |
| Articolo 31. Pubblicità. | Pag. 28 |
| Articolo 32. Clausola di flessibilità. | Pag. 28 |
| Articolo 33. Aggiornamenti. | Pag. 29 |
| Articolo 34. Norma di chiusura. | Pag. 29 |

Premessa.

La Fondazione Gran Becca, Ente di diritto privato, è qualificabile ed opera quale “*organismo di diritto pubblico*” secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”)

Il presente Regolamento disciplina le procedure con cui la stessa provvede, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 all’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi (compresi quelli di architettura ed ingegneria) di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici con procedure di affidamento diretto ovvero con procedure negoziate, con o senza la previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.

Resta in ogni caso salva la facoltà per la Fondazione di utilizzare, anche per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e delle norme dallo stesso richiamate nonché di acquisire beni e servizi mediante strumenti di acquisto di cui all’art. 3 comma 1, lettere ccc) – strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo (quali le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori, gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo) e dddd) – strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo (gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure di cui al Codice degli Appalti)

Articolo 1. Definizioni.

Ai fini della applicazione e dell’interpretazione del presente Regolamento si definiscono come segue:

| Termine | Significato |
|--------------------------------------|---|
| Regolamento | Il presente documento. |
| Codice dei contratti pubblici | Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo recettizio automatico sia al Decreto Legislativo n. 50/2016, sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. |

| Termine | Significato |
|--|--|
| | |
| ANAC | Autorità Nazionale Anticorruzione |
| Fondazione | Fondazione Gran Becca, qualificabile quale “ <i>organismo di diritto pubblico</i> ” secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.i. |
| Organismo di diritto pubblico | Organismo, anche in forma societaria: <ol style="list-style-type: none"> 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. |
| Rappresentante | Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale rappresentante, investito di apposita capacità a contrarre da parte del Consiglio stesso. |
| Contratti | Contratti di appalto conclusi dalla Fondazione Gran Becca |
| Operatore economico/Operatori economici | Soggetti che offrono sul mercato in modo stabile e continuativo lavori, servizi o forniture. |
| Soggetto offerente | Il soggetto che ha presentato un’offerta contrattuale parziale o complessiva |
| Soggetto contraente | Soggetto che stipula un contratto con la Fondazione. |
| Profilo del committente | www. _____, il sito informatico istituzionale della Fondazione Gran Becca nell’ambito del quale sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice. |
| Codice Identificativo di Gara (CIG) | Il codice acquisito sul portale internet dell’ANAC per l’identificazione ed il monitoraggio di lavori, servizi e forniture |
| Codice Unico di Progetto (CUP) | Codice acquisito sul portale <i>internet</i> della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l’identificazione e il monitoraggio di lavori, servizi e forniture che configurano “ <i>progetti di investimento pubblico</i> ”, in conformità alle Linee Guida definite dal Gruppo di lavoro Itaca Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| Responsabile Unico del procedimento (RUP) | Il soggetto di cui agli articoli 31 e 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49. Svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare, il RUP: <ol style="list-style-type: none"> a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione |

| Termine | Significato |
|--|--|
| | <p>dell'avviso di preinformazione;</p> <p>b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;</p> <p>c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;</p> <p>d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;</p> <p>e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;</p> <p>f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;</p> <p>g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;</p> <p>h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;</p> <p>i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.</p> <p><u>Il RUP assume, nell'esercizio delle mansioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici, la qualifica di Pubblico Ufficiale</u> (in tal senso si è espressa l'ANAC nell'ambito delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "<i>nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni</i>", indicazione confermata nell'ambito dei Piani Nazionali 2019 e 2022).</p> |
| Direttore di esecuzione del contratto (DEC) | <p>Il Soggetto di cui all'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed agli articoli 16 e seguenti del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, incaricato di dirigere il contratto di appalto. Nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il DEC ed il RUP coincidono.</p> |

Articolo 2. Principi comuni.

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le procedure indicate nel prosieguo (ivi compreso l'affidamento diretto), avvengono in ogni caso nel rispetto dei seguenti principi:
 - 1) **economicità**, consistente nell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - 2) **efficacia**, consistente nella congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse cui sono preordinati;
 - 3) **tempestività**, consistente nell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni e di contenerne comunque la durata entro i termini di cui all'art. 1, comma 1, del

Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120;

- 4) **correttezza**, consistente in una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- 5) **libera concorrenza**, consistente nel divieto di artificioso frazionamento dell'importo di un appalto unitario e nella effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- 6) **non discriminazione e parità di trattamento**, consistente nella valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e nell'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- 7) **trasparenza e pubblicità**, consistente nella conoscibilità delle procedure di gara, nonché nell'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- 8) **proporzionalità**, consistente nell'adeguatezza e nell'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- 9) **rotazione** degli inviti e degli affidamenti che implica il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici, favorendo la distribuzione delle opportunità di aggiudicazione tra i detti operatori economici; esso si risolve nei divieti di: (i) artificioso frazionamento dell'importo di un appalto unitario; (ii) di stipula con gli affidatari uscenti, a parità di prezzo offerto da altri operatori economici e/o di rispetto degli altri criteri selettivi eventualmente indicati dalla determina a contrarre, di contratti rientranti nella stessa fascia di valore.
- 10) **imparzialità e indipendenza**, consistente nel predisporre adeguate misure per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione dell'affidamento dei servizi, lavori e forniture;
- 11) **criteri minimi di sostenibilità energetica ed ambientale**, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che implicano la preferenza verso operatori economici che utilizzino materiali, nonché strumentazioni in grado di sfruttare fonti rinnovabili e un aumento dell'efficienza energetica.

2. L'applicazione del **principio di rotazione** di cui al punto 9 si traduce, di norma, nel divieto di partecipazione alla procedura di affidamento sia del contraente uscente sia dell'operatore economico partecipante, ma non affidatario nel precedente affidamento. Il divieto opera:

- con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti e nell'ipotesi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di lavori, servizi o forniture;
- Con riferimento ai **lavori** nell'ambito della stessa categoria di opere generali o di opere specializzate di cui all'allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché, ai sensi del punto 3.6. delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'interno di ciascuna delle seguenti fasce di valore economico:
 - **fascia a)** lavori di importo inferiore a 5.000,00 euro;
 - **fascia b)** lavori di importo compreso tra 5.000,00 e 40.000,00 euro;
 - **fascia c)** lavori di importo compreso tra 40.000,01 e 149.999,99 euro;
 - **fascia d)** lavori di importo compreso tra 150.000,00 e 516.000,00 euro;
 - **fascia e)** lavori di importo compreso tra 516.000,01 e 999.999,99 euro;

- **fascia f)** lavori di importo compreso tra 1.000.000,00 e 5.349.999,00 euro.
- per i **servizi** e le **forniture**, opera nell'ambito di ciascuna categoria individuata dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 nonché, ai sensi del punto 3.6. delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'interno di ciascuna delle seguenti fasce di valore economico:
 - **fascia a)** servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro;
 - **fascia b)** servizi e forniture di importo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro;
 - **fascia c)** servizi e forniture di importo compreso tra 20.000,01 e 74.499,99 euro;
 - **fascia d)** servizi e forniture di importo compreso tra 75.000,00 euro e 149.999,99 euro;
 - **fascia e)** servizi e forniture di importo compreso tra 150.000,00 e 213.999,99 euro.

2.1. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o procedura negoziata/affidamento diretto preceduti dalla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, a condizione che la Fondazione non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

2.2. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per affidamenti diretti di **importo inferiore ad euro 5.000,00** fatto salvo il divieto di frazionamento artificioso di cui all'art. 35 Codice dei contratti pubblici e di cui al punto 2.1. delle Linee Guida n. 4 adottate dall'ANAC con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*".

2.3. Nelle restanti ipotesi di procedure con affidamento diretto il riaffido – con deroga al principio di rotazione – costituisce **ipotesi residuale** che esige un **onere motivazionale stringente**.

Ai sensi del presente Regolamento, in linea con quanto previsto dall'ANAC, La Fondazione, dandone adeguata e puntuale motivazione, può eccezionalmente derogare al rispetto del principio di rotazione per l'affidamento al Contraente uscente, quando ricorra una delle seguenti **condizioni**:

- 1) riscontrata effettiva assenza di alternative, anche per motivate ragioni di urgenza;
- 2) elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, unitamente alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
- 3) necessità di non disperdere il *know how* ed il patrimonio conoscitivo acquisito dall'Operatore uscente, ai fini della realizzazione, anche in continuità, di servizi e forniture specialistici.

2.4. La Fondazione, nella fase di ricerca di mercato (anche mediante indagine pubblica) può stabilire dei criteri di selezione connessi a specifiche esigenze ed al territorio di riferimento, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici avuto riguardo al loro importo e/o alla loro tipologia nel rispetto dei principi

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un congruo numero di Operatori economici e puntando a selezionare quelli più affidabili ed evitare il ricorso a coloro che operano al limite della sostenibilità economica;

- scegliere procedure per l'individuazione degli Offerenti e per la scelta della migliore offerta in grado di assicurare la proporzionalità tra i costi per lo svolgimento del procedimento, la tempestività dell'azione e la rilevanza dell'oggetto posto in gara;
- assicurare che la realizzazione dell'oggetto dell'appalto avvenga ad opera di soggetti economici in grado di garantire adeguata affidabilità, tutelando altresì i livelli occupazionali.

3 Nella individuazione del destinatario dell'affidamento diretto e dei soggetti da invitare alle procedure negoziate senza bando e/o avviso di manifestazione di interesse la Fondazione si attiene al principio di proporzionalità, selezionando, sulla base delle informazioni disponibili e senza alcun aggravio procedimentale, operatori economici con volumi di affari e, più in generale, requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi adeguati alla fascia di importo entro cui rientra l'appalto da affidare.

4 La scelta dell'affidatario, per qualsiasi importo di valore dell'appalto, è assunta dalla Fondazione con provvedimento adeguatamente motivato.

5 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la Fondazione fornisce adeguata pubblicazione dei risultati delle procedure di affidamento, dell'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati a presentare un'offerta.

6 Resta salva la facoltà della Fondazione adottare, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, procedure ad evidenza pubblica ovvero procedure negoziate con un maggior numero di invitati per l'affidamento di contratti, che in ragione del loro oggetto e/o del loro importo, non richiederebbero il ricorso a tali procedure.

Articolo 3. Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto.

1 Il valore del Contratto è stimato dalla Fondazione al momento dell'avvio della procedura di acquisizione.

2 Il valore stimato del Contratto è determinato dall'importo totale pagabile dalla Fondazione al futuro Contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'importo totale pagabile comprende, a titolo esemplificativo, le opzioni e gli eventuali rinnovi, le obbligazioni pecuniarie, reali o aventi altri oggetti, le obbligazioni incondizionate e condizionate. Detto valore tiene in considerazione, peraltro, gli eventuali affidamenti previsti ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere a) ed e) e comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. In caso di obbligazione non pecuniaria, la Fondazione tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.

4 La Fondazione per determinare il valore stimato applica l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

5 La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare

l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

Articolo 4. Contratti misti e contratti con pluralità di Committenti.

1. I Contratti misti sono contratti che hanno ad oggetto:

- lavori e forniture;
- lavori e servizi;
- servizi e forniture;
- lavori, servizi e forniture.

2. La Fondazione può comporre in un unico Contratto misto lavori, servizi, forniture qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) i lavori, i servizi, le forniture sono collegati e strumentali tra di loro;
- 2) i lavori, i servizi, le forniture sono di necessaria esecuzione congiunta e/o contemporanea.

3. I Contratti misti sono di norma aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di prestazione che caratterizza l'oggetto principale del Contratto in questione, sulla base del criterio della prevalenza funzionale, fatto salvo il caso in cui lavori, servizi, forniture della Fondazione debbano essere eseguiti congiuntamente e/o in maniera coordinata e/o contemporaneamente con lavori, servizi, forniture di terzi. In tale ipotesi la Fondazione si riserva la facoltà di concludere accordi o convenzioni con tali terzi per giungere alla scelta mediante un unico procedimento di selezione del soggetto che svolga tutte le attività, in base ad un unico contratto o in base a più contratti collegati.

Ai fini del calcolo del valore stimato dell'affidamento si tiene conto del valore totale dei diversi approvvigionamenti.

La Fondazione può stipulare i predetti accordi o convenzioni alternativamente con:

- 1) soggetti tenuti ad applicare, in qualità di committenti, il Codice dei contratti pubblici;
- 2) con soggetti e *partner* commerciali privati; in tal caso la Fondazione ha l'onere di prevedere nell'accordo o nella convenzione il rispetto del presente Regolamento nella scelta dell'Operatore economico.

4. La Fondazione applica l'art. 28 del Codice dei contratti pubblici per individuare il regime normativo applicabile al Contratto misto e per accertare l'applicabilità oggettiva del Regolamento ai sensi dell'art. 2, comma 1. La scelta della disciplina applicabile non può essere fatta a fini elusivi o limitativi e distorsivi della concorrenza.

Articolo 5. Centralizzazione ed aggregazione della committenza.

1 Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, la Fondazione ha facoltà di aderire a convenzioni e/o acquisizioni effettuate da centrali di committenza anche per gli affidamenti rientranti nell'oggetto del Regolamento.

2. La Fondazione ha facoltà di delegare a terzi, previo accordo scritto, la funzione di stazione appaltante in caso di necessità o utilità e per procedimenti di gara di particolare complessità.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Articolo 6. Programma delle acquisizioni.

1. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 21 del Codice dei contratti pubblici e su proposta del Consiglio di Amministrazione, che raccoglie i fabbisogni previsionali, la Fondazione adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

2. I programmi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione abitualmente entro la fine del mese di gennaio, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio preventivo.

3. I programmi di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti contengono rispettivamente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 (quarantamila/00) euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 (centomila/00) euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di lavori, beni e servizi necessari per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ivi compresi quelli preordinati o conseguenti all'ammissione a progetti finanziati dall'Unione europea.

5. I programmi di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per quanto possibile) e dell'Osservatorio.

Articolo 7. Fasi della procedura di acquisizione.

1. Nel rispetto degli atti di programmazione della Fondazione, la procedura di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per le ipotesi di acquisto per piccola cassa di cui all'art. 28 del presente Regolamento, è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:

- 1) decisione di contrarre;
- 2) esplorazione del mercato, lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- 3) confronto competitivo tra gli Operatori economici selezionati e invitati;
- 4) selezione della migliore offerta;
- 5) proposta di aggiudicazione;
- 6) aggiudicazione;
- 7) verifica del possesso dei requisiti;
- 8) stipula del Contratto.

2. Lo svolgimento delle fasi di confronto competitivo e di proposta di aggiudicazione è facoltativo nei casi di adozione della decisione a contrarre in forma semplificata come disciplinata dal presente Regolamento.

3. La selezione della migliore offerta avviene mediante una delle procedure di cui all'art. 14 del presente Regolamento sulla base di uno dei criteri previsti dal successivo art. 18 e dal Codice dei contratti pubblici.

4. La proposta di aggiudicazione è dichiarata nel verbale di gara dalla commissione giudicatrice o dall'organo monocratico incaricati della selezione della migliore offerta al termine della valutazione delle offerte presentate.

5. L'aggiudicazione richiede l'adozione di uno specifico atto dell'organo competente. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica

del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa da parte dell'operatore economico.

6. La verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è curata dal responsabile del procedimento, successivamente all'aggiudicazione, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e del Codice dei contratti pubblici, anche attraverso la consultazione di banche dati.

7. Terminata la verifica di cui al comma che precede e fatto salvo l'esercizio dei poteri di revoca nei casi consentiti dalle norme vigenti, il Rappresentante procede alla stipula del contratto.

Articolo 8. La decisione di contrarre.

1. La decisione di contrarre è adottata dal Consiglio di Amministrazione e di norma contiene:

- a) l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;
- b) l'oggetto del Contratto;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- e) i criteri per la selezione degli Operatori economici;
- f) i criteri per la selezione delle offerte;
- g) le principali condizioni contrattuali;
- h) la nomina del Responsabile del procedimento, identificato, considerate le caratteristiche della Fondazione, nel Rappresentante

2. Il contenuto della decisione di contrarre può essere reso in forma semplificata attraverso l'indicazione dell'oggetto del Contratto, dell'importo, del fornitore, delle ragioni della scelta e del possesso dei requisiti di carattere generale nei seguenti casi:

- 1) ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico;
- 2) acquisti di modico valore di cui all'art. 28 del presente Regolamento ("Piccola Cassa") per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura;
- 3) per l'acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza.

3. Per gli acquisti di modico valore cui al comma 2, lett. b), la decisione a contrarre può essere adottata nelle forme del **buono d'ordine**.

Articolo 9. Compiti e funzioni.

1. Per ogni procedura è individuato un Responsabile unico del procedimento (RUP) ex artt. 31 e 101 del Codice dei contratti pubblici nonché ex Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49. È facoltà della Fondazione decidere se ricorrere a soggetti esterni per il supporto o lo svolgimento delle attività di RUP, qualora siano necessarie professionalità specifiche e non possedute dai soggetti interni alla Fondazione, oppure per contingenti ragioni organizzative.

Il RUP svolge i compiti e le funzioni specificamente attribuite dalle norme vigenti, avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 101 del Codice per la fase esecutiva.

2. Ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti, la funzione di Direttore di esecuzione del Contratto (DEC) è ricoperta, di norma, dal RUP, salvo nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle Linee Guida ANAC numero 3 adottate con Delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017e s.m.i.

Qualora non vi sia tale coincidenza nel caso di interventi complessi o per i quali necessiti una specifica professionalità, la Fondazione, su proposta del RUP, nomina il Direttore dell'esecuzione in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del Contratto individuandolo tra:

- a) personale di altre stazioni appaltanti mediante stipula di apposite convenzioni;
- b) professionisti esterni individuati con le modalità previste dall'art. 31, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

3. Spettano in particolare al Responsabile unico del procedimento:

1. la redazione del capitolato d'oneri, della lettera di invito e di ogni altro documento necessario sulla base della procedura prescelta;
2. la scelta dei criteri per selezionare gli Operatori economici da invitare al confronto competitivo;
3. lo svolgimento degli adempimenti relativi alla procedura di selezione del Contraente, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti e dell'anomalia dell'offerta;
4. l'individuazione del miglior offerente, anche mediante la nomina di una apposita commissione;
5. la direzione dell'esecuzione del Contratto, salvo le deroghe previste dalle disposizioni dell'ANAC e dalle norme;
6. la verifica di regolare esecuzione, sia finale sia in corso di esecuzione, dell'adempimento delle attività contrattuali;
7. la liquidazione ed il pagamento del Contraente, sia per acconti, sia a saldo, previo adempimento degli specifici obblighi derivanti della normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. ogni altra attività di necessario o utile adempimento anche in base al Codice dei contratti pubblici.

4. In relazione ad ogni procedura di cui è responsabile, il RUP rilascia dichiarazione in cui attesta l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, con riferimento agli Operatori economici interessati.

5. Nella scelta del Contraente, il Responsabile unico del procedimento si attiene alle procedure individuate dalle vigenti norme di legge, verificandone i presupposti di legittimità.

6. La Fondazione, anche su proposta del Responsabile unico del procedimento, nei casi di accertata carenza in organico o di impossibilità, ha facoltà di decidere se ricorrere a soggetti esterni, individuati nel rispetto delle vigenti norme, per il supporto o lo svolgimento delle attività di competenza.

OPERATORI ECONOMICI

Articolo 10. Categorie di Operatori economici e requisiti di partecipazione.

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture indette dalla Fondazione gli Operatori economici, anche consorziati, associati o raggruppati, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. da 45 a 48 del Codice dei contratti pubblici.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:

- a) che versano nelle condizioni ostantive previste dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici o in un'altra condizione ostantiva comunque prevista dalla normativa vigente;
- b) che difettino dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati nella decisione di contrarre o nell'avviso di indagine di mercato o comunque negli atti di gara.

3. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui alla lettera b) del comma precedente, tenuto conto della natura e dell'entità dell'acquisizione, è possibile optare per una sola o per più d'una delle tipologie di requisiti ivi specificate, attenendosi a criteri oggettivi, commisurati allo specifico affidamento, ed al principio di proporzionalità tra requisiti di partecipazione e oggetto del Contratto.

4. Per gli affidamenti di lavori, l'eventuale possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. Tale attestazione è in ogni caso obbligatoria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 (centocinquantamila/00) euro.

5. In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento.

6. Nei casi in cui la normativa nazionale e/o particolari disposizioni o regolamenti applicabili allo specifico approvvigionamento impongano la scelta tra Operatori economici connotati da particolari requisiti di idoneità, qualificazioni, certificazioni, attestati, nella selezione del Contraente occorre attenersi alla regolamentazione applicabile e selezionare gli Operatori economici legittimati.

7. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.

8. Qualunque sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli artt. 87 e 89 del Codice dei contratti pubblici nonché l'art. 12 del presente Regolamento in ipotesi di avalimento.

9. È vietata la commistione tra i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo e gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 20.

Articolo 11. Dimostrazione e di verifica riguardo il possesso dei requisiti di partecipazione.

1. Il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato dall'Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche mediante utilizzo del modello di D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 del Codice dei contratti pubblici.

2. La Fondazione richiede la presentazione della dichiarazione sostitutiva all'operatore economico affidatario della commessa:

- a) contestualmente all'adozione della decisione di aggiudicazione in ipotesi di affidamento diretto (sia nel caso in cui la procedura preveda la consultazione di più operatori economici sia nel caso in cui non la preveda);
- b) contestualmente alla presentazione dell'offerta negli altri casi.

3. Nelle more dell'istituzione della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici (BDNCP) e fino alla completa interoperabilità delle banche dati l'accertamento del possesso dei requisiti è effettuato mediante:

- consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) tenuto dall'ANAC (<https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/>)
- acquisizione diretta dalle autorità competenti della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, anche attraverso la consultazione di banche dati;
- richiesta all'operatore economico della produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica.

4. In caso di mancata, inesatta o tardiva presentazione dei citati documenti, ovvero in caso di avvenuto accertamento di cause impeditive il contratto non è concluso e la Fondazione procede all'incameramento dell'eventuale cauzione provvisoria, ove richiesta, ed alla denuncia all'Autorità giudiziaria competente in caso di falsa dichiarazione sostitutiva.

5. Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l'accertamento del possesso dei prescritti requisiti nei confronti di operatori economici non stabiliti in Italia, l'operatore economico ha l'onere di fornire i necessari documenti probatori alla Fondazione coadiuvandola in eventuali richieste di conferma ad Autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, è necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

6. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia), come modificato dal D.lgs. 13 ottobre 2014 n. 153, entrato in vigore il 26 novembre 2014 e del D.P.C.M. n. 193/2014 entrato in vigore il 22 gennaio 2015, la stazione appaltante, in quanto concessionaria di opere pubbliche, richiede – con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del Codice delle Leggi Antimafia mediante accesso telematico alla Banca dati istituita presso il Ministero dell'Interno – la comunicazione antimafia, avente validità di sei mesi:

- all'aggiudicatario di contratto di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- all'aggiudicatario di contratto di fornitura di beni e servizi di importo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- per gli affidamenti di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o fornitura pubbliche di importi superiori a 150.000,00 euro.

7. Nei casi di urgenza (artt. 89 e 92 comma 3 del Codice delle Leggi Antimafia) l'avvio dei lavori, del servizio o dell'erogazione della fornitura è effettuato, nelle more dell'acquisizione della comunicazione/informazione antimafia, sotto riserva di legge e condizione risolutiva;

il relativo contratto d'appalto è stipulato successivamente all'acquisizione, con esito positivo, della suddetta comunicazione, fatta salva l'introduzione nel contratto di apposita condizione risolutiva ove ne ricorrano le condizioni.

8. La Fondazione, ai sensi dell'art. 29 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, a prescindere dalle soglie stabilite dal Codice delle Leggi Antimafia, in luogo dell'acquisizione della documentazione antimafia potrà consultare gli appositi elenchi "*White List*" istituiti presso ogni Prefettura ai quali le imprese hanno l'obbligo di iscriversi per gli affidamenti relativi alle attività maggiormente a rischio d'infiltrazione mafiosa come definite dall'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190:

- trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
- trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- confezionamento, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

9. La Fondazione si riserva in ogni caso la facoltà di avvalersi della *White List* anche per affidamenti concernenti oggetti diversi da quelli di cui al sopracitato elenco.

Articolo 12. Avvalimento.

1. Nel rispetto dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, sono consentite le sole forme di avvalimento in cui l'Operatore economico che si avvale di mezzi e di risorse di terzi adempia in modo compiuto ed esauriente all'onere di dare prova, mediante originale o copia conforme, del contratto che lo lega all'Operatore economico ausiliario.

2. L'Operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria in ipotesi di lavori, una dichiarazione da quest'ultima sottoscritta, resa anche mediante DGUE, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

3. Il possesso dei requisiti in capo all'impresa ausiliaria è verificato dalla Fondazione secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.

4. Il Contratto tra Operatore economico avvalente ed ausiliario deve necessariamente ed esplicitamente riportare:

- a) l'oggetto: le determinate e specifiche risorse avvalse e/o i determinati e specifici e mezzi avvalsi;
- b) la causa dell'avvalimento: funzione economico sociale del contratto;
- c) ogni altro elemento che legittimi l'avvalimento.

5. Il Contratto, per poter avere l'effetto dell'avvalimento, deve essere valido e lecito in base all'ordinamento vigente.

6. Nel caso di affidamento diretto è sempre possibile vietare l'utilizzo di tale istituto. Nel caso di procedure negoziate il divieto deve essere adeguatamente motivato, in ragione di specifiche esigenze.

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Articolo 13. Indagini esplorative, indagini di mercato.

- 1.** Le indagini esplorative, propedeutiche agli affidamenti diretti sono volte ad acquisire informazioni, dati, documenti necessari ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni della Fondazione e la platea dei potenziali affidatari.
- 2.** Dette indagini sono condotte informalmente attraverso la consultazione di cataloghi, siti *internet*, richiesta di preventivi, esperienze pregresse ed analoghe a quelle oggetto di affidamento e referenze presso Enti, Fondazioni o Società in controllo pubblico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- 3.** Le indagini di mercato, propedeutiche agli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie che consentono di procedere mediante affidamento diretto sono preordinate a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli Operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Fondazione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 4.** Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
- 5.** Ferma la facoltà della Fondazione di svolgere indagini di mercato, anche laddove sia consentito l'affidamento in via diretta, le stesse sono svolte alternativamente tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati, ovvero mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, differenziandone le modalità di pubblicità per importo e complessità di affidamento. La Fondazione deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- 6.** Dell'avviso di manifestazione di interesse è data notizia attraverso la pubblicazione almeno nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale della Fondazione, sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", e mediante eventuali altre formalità di volta in volta individuate. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- 7.** L'avviso deve indicare quantomeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del Contratto, i requisiti di idoneità professionale richiesti, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli Operatori economici, le modalità per comunicare con la Fondazione.
- 8.** Nell'avviso di manifestazione di interesse la Fondazione esplicita i criteri utilizzati per selezionare gli Operatori economici da invitare a confronto competitivo, riservandosi eventualmente la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
- 9.** Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la Fondazione procede al confronto competitivo, all'invio di lettere di invito o alla pubblicazione del bando di gara.

Articolo 14. Procedure di scelta.

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, per l'individuazione del Soggetto contraente nell'ambito di applicazione del Regolamento la Fondazione può utilizzare le seguenti procedure semplificate:

- a. **affidamento diretto;**
- b. **amministrazione diretta;**
- c. **procedura negoziata sottosoglia.**

La tipologia di procedura è individuata in relazione allo specifico oggetto da affidare nei limiti e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. In presenza di peculiari esigenze che comportano la necessità di acquisire servizi e forniture continue di piccola entità e valore, la Fondazione ha facoltà di stipulare **Accordi Quadro** con uno o più Operatori economici ai sensi dell'art. 54 del Codice dei contratti pubblici.

2.1. Nell'Accordo Quadro, la Fondazione individua una serie di prestazioni delle quali non è predeterminabile né il numero né la quantità ma solo la tipologia e nelle quali l'importo indicato è finalizzato unicamente a determinare il valore massimo dell'Accordo medesimo. L'ammontare complessivo delle prestazioni che saranno effettivamente ordinate ed eseguite varierà in funzione delle specifiche necessità e, pertanto, l'effettivo ammontare delle prestazioni stesse rese potrà risultare anche sensibilmente inferiore al massimo indicato. L'Accordo Quadro può essere stipulato con uno o più Operatori contemporaneamente.

2.2. Le prestazioni saranno pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo massimo di quattro anni. L'Accordo Quadro cessa di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venisse esaurita la somma posta a base di gara al netto dell'IVA e del ribasso offerto, fermo rimanendo l'obbligo per l'Operatore di ultimare le attività già affidate.

2.3. Nell'ipotesi in cui la Fondazione, nel corso della durata dell'Accordo, non sia riuscita per qualsivoglia ragione a commissionare le prestazioni per l'intero importo presunto, è facoltà della stessa commissionare l'esecuzione di prestazione per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso, l'Operatore non potrà pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Il Contratto di Accordo Quadro si conclude, pertanto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) scadenza del periodo temporale;
- 2) raggiungimento dell'importo contrattuale se questa condizione si verifica prima della scadenza.

Articolo 15. Affidamento diretto.

1. Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, la Fondazione procede tramite affidamento diretto all'**assegnazione di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00** (centocinquantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e di **servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00** (centotrentanovemila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto delle **modalità** indicate di seguito:

- a) per affidamenti di importo stimato sino ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), mediante incarico diretto, anche senza previa consultazione di più Operatori economici;

- b) per affidamenti di importo stimato superiore ad euro 40.000,01 (quarantamila/01) e sino alle soglie indicate, mediante richiesta di almeno tre preventivi ad altrettanti Operatori economici.

2. L'individuazione dell'Operatore economico da incaricare o comunque al quale richiedere il preventivo, avviene mediante la consultazione di cataloghi, siti *internet*, verifica di esperienze pregresse ed analoghe a quelle oggetto di affidamento) o referenze presso altri Enti, Fondazioni o Società in controllo pubblico della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Il tutto nel rispetto dei principi esposti agli articoli precedenti (principio di rotazione, fasce di affidamento ecc.).

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga:

- a) l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;
- b) l'oggetto del Contratto;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- e) i criteri per la selezione degli Operatori economici;
- f) i criteri per la selezione delle offerte;
- g) le principali condizioni contrattuali;
- h) la nomina del Responsabile del procedimento, identificato, considerate le caratteristiche della Fondazione, nel Rappresentante

Il contenuto della decisione può essere reso in forma semplificata attraverso l'indicazione dell'oggetto del Contratto, dell'importo, del fornitore, delle ragioni della scelta e del possesso dei requisiti di carattere generale nei seguenti casi:

1. ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico;
2. acquisti di modico valore di cui all'art.28 del presente Regolamento ("Piccola cassa") per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura;
3. per l'acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza.

4. La sottoscrizione per accettazione della determina a contrarre da parte dell'Operatore economico incaricato costituisce formalizzazione dell'affidamento ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del Codice dei contratti e sostituisce il Contratto di appalto ad ogni effetto di legge.

In ogni caso l'incarico può essere formalizzato anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

5. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la Fondazione non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici, salvo che, in considerazione della tipologia e della specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

6. L'Operatore economico incaricato deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Gli ulteriori requisiti (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale) sono stabiliti dalla

Fondazione in ragione della prestazione richiesta e secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione.

7. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice e s.m.i., non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall'aggiudicazione per la stipula del Contratto.

8. Successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 29 del Codice, la Fondazione pubblica la determina a contrarre ed il relativo provvedimento di aggiudicazione sul proprio portale ovvero pubblica la determina con contestuale aggiudicazione.

9. L'affidamento diretto può prevedere eventuali opzioni, rinnovi e ipotesi di modifica e variazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), e) e comma 2 del Codice dei contratti pubblici. In tale circostanza, i requisiti sono determinati tenendo in considerazione tali elementi. Può, altresì, prevedere l'indicazione ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici della possibilità di prorogare la durata del Contratto per il tempo necessario all'individuazione del nuovo contraente. Tale proroga viene stabilita nella durata massima di sei mesi, agli stessi prezzi e condizioni iniziali.

Articolo 16. Amministrazione diretta.

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di lavori sono effettuate con materiali e mezzi della Fondazione o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento.

2. L'amministrazione diretta può essere utilizzata:

- a) per l'esecuzione di lavori per importi inferiori o uguali ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) per l'esecuzione di lavori per importi pari o superiori a euro 40.000,01 (quarantamila/01) ed inferiori a 150.000,00 (centocinquantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fatta salva in tal caso l'applicazione della procedura di cui all'art. 16, comma 1, lettera c) per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

3. I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono individuati dalla Fondazione a cura del Responsabile unico del procedimento.

Articolo 17. Procedura negoziata sottosoglia.

1. La procedura negoziata sottosoglia è la procedura in cui Operatori economici, previamente individuati dalla Fondazione sulla base delle indagini di mercato di cui all'art. 13 del presente Regolamento e consultati nel rispetto del criterio di rotazione, negoziano con essa le condizioni del Contratto.

2. L'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture mediante la procedura di cui al comma 1 avviene previa consultazione di un numero di operatori economici, ove esistenti, determinato come segue:

- a) almeno cinque Operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore ad euro 139.000,00 (cento trentanovemila/00) e sino alla soglia di rilevanza comunitaria (come prevista dall'art. 35 del Codice dei Contratti), al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) almeno cinque Operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) e inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

- c) almeno dieci Operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e sino alla soglia di rilevanza comunitaria (come prevista dall'art. 35 del Codice dei Contratti), al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Fatto salvo quanto stabilito al comma che precede, la Fondazione può, per ragioni di concorrenza, determinare di invitare un numero maggiore di Operatori economici.

4. Gli Operatori invitati alla procedura negoziata devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Gli ulteriori requisiti (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale) sono stabiliti dalla Fondazione in ragione della prestazione richiesta e secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione.

5. Gli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono selezionati nei termini di cui all'art. 13 del presente Regolamento. Se espressamente previsto nell'avviso di indagine esplorativa o, laddove non fosse possibile selezionare gli Operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Fondazione può procedere al sorteggio. La data ed il luogo di espletamento del sorteggio devono essere resi noti tempestivamente dalla Fondazione, con adeguati strumenti di pubblicità. La Fondazione adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli Operatori economici in tal modo selezionati non vengano resi accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

7. Il confronto competitivo è di norma effettuato attraverso l'invio contemporaneo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, di una lettera di invito oppure di un bando di gara con lettera accompagnatoria, volti a sollecitare un'offerta.

In rapporto alla natura e alle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, le condizioni contrattuali sono specificate nei documenti di gara o sono indicate in un capitolato d'oneri alla medesima allegato.

8. La lettera di invito o il bando di gara, di norma, contiene:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali nonché l'importo complessivo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) le eventuali opzioni, rinnovi e ipotesi di modifica e variazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), e) e comma 2 del Codice dei contratti. In tale circostanza, i requisiti sono determinati tenendo in considerazione tali elementi;
- c) gli eventuali requisiti di partecipazione richiesti e, di conseguenza, la richiesta all'Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi;
- d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e quindi la durata del Contratto;
- f) l'indicazione ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti della possibilità di prorogare la durata del Contratto per il tempo necessario all'individuazione del nuovo Contraente. Tale proroga viene stabilita nella durata massima di 6 mesi, agli stessi prezzi e condizioni iniziali;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici;
- h) la misura delle penali;
- i) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

- j) l'eventuale richiesta di garanzie;
- k) il nominativo del Responsabile unico del procedimento;
- l) la volontà di avvalersi della facoltà di verifica di congruità dell'offerta prescindendo dal criterio di aggiudicazione;
- m) lo schema di Contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- n) la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta;
- o) l'obbligo per l'Offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- p) l'obbligo per il Concorrente di indicazione, se sussistenti, degli oneri della sicurezza aziendali e del costo della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni;
- q) la possibilità o meno di subappaltare le prestazioni di appalto, indicando gli eventuali limiti percentuali;
- r) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.

Il termine per il ricevimento dell'offerta non può essere di norma inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo all'invio della lettera d'invito. In questo periodo tutti i documenti necessari per formulare l'offerta, compresi i progetti e tutti gli allegati tecnici agli stessi, sono posti in visione ed a disposizione degli Operatori economici (anche eventualmente mediante pubblicazione sul profilo informatico della Fondazione).

9. L'Operatore economico non ha nulla a pretendere o chiedere nei confronti della Fondazione se non ha inviato la propria offerta o la stessa è inidonea o è stata ricevuta dalla Fondazione oltre il termine previsto.

10. In caso di ricevimento di idonea offerta, la Fondazione valuta la stessa e, se reputata congrua e conveniente, la sottopone all'ottenimento delle eventuali approvazioni, nulla osta o altri atti autorizzativi o concessori da parte degli enti competenti.

11. La Fondazione si riserva di non concludere il Contratto se l'offerta risulti non congrua e/o conveniente in relazione all'oggetto del contratto stesso.

12. La migliore offerta è selezionata in base ai criteri di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

13. Nel caso in cui, entro il termine dato, non pervenga alcuna offerta oppure nessuna delle offerte pervenuta sia ritenuta congrua, la Fondazione può affidare l'appalto in via diretta.

Articolo 18. Criteri di aggiudicazione.

1. La selezione della migliore offerta è effettuata secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure sulla base del prezzo più basso, nei termini di seguito indicati.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice dei contratti:

- a) i Contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila). Al di sotto di tale importo, l'affidamento può avvenire secondo il criterio del prezzo più basso;

- b) i Contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; al di sotto di tale importo, l'affidamento può avvenire secondo il criterio del prezzo più basso.

2. La Fondazione individua, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, il criterio di aggiudicazione più adeguato in relazione alla procedura da avviare, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo e delle caratteristiche della stessa.

3. Il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere utilizzato per qualunque tipologia di affidamento.

4. Per gli affidamenti diretti, la Fondazione, in rapporto alla tipologia di affidamento, può determinare di affidare secondo uno dei seguenti metodi:

- a. se l'affidamento viene effettuato ad un Operatore economico, senza consultazione di altri Operatori, la Fondazione valuta la congruità dell'offerta sulla base dei valori di mercato e sulla base di esperienze pregresse ed analoghe (acquisite anche mediante informazioni presso altre Stazioni appaltanti);
- b. se l'affidamento viene effettuato previa acquisizione di più preventivi, la Fondazione può utilizzare: il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa; il criterio del prezzo più basso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, e quindi affidando l'appalto all'Operatore economico che propone il ribasso (o rialzo se previsto) maggiore; il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale.

5. Per gli affidamenti di cui all'art. 17 (procedura negoziata sottosoglia), la Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Codice dei contratti e al precedente comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 bis e 2 ter Codice dei contratti pubblici anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

6. La scelta del criterio di aggiudicazione è indicata nella Determina a contrarre, indicando le motivazioni alla base di tale decisione.

7. La Fondazione, all'esito dell'individuazione del migliore offerente può riservarsi di negoziare il contenuto dell'offerta, indicando tale eventualità negli atti di gara ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. uuu), Codice dei contratti pubblici.

Articolo 19. Anomalia dell'offerta.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 11, del presente Regolamento, la Fondazione valuta l'anomalia e congruità dell'offerta per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 (quarantamila) euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Tale verifica non si rende necessaria nel caso di affidamento diretto e nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.

2. In tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta si applica l'art. 97 del Codice dei contratti.

Articolo 20. Commissione giudicatrice

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una commissione giudicatrice.

2. La commissione è istituita e disciplinata dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici.

3. La commissione è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto.

4. I commissari devono essere individuati nel rispetto del principio di rotazione, e dei criteri stabiliti dall'art. 77 e dalle determinazioni dell'ANAC di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici.

5. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, non è obbligatoria l'istituzione della commissione giudicatrice e la valutazione è, di norma, demandata ad un organo monocratico della Fondazione, con l'eventuale assistenza di due testimoni.

6. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata, le sedute di gara, siano esse svolte dall'organo monocratico di cui al comma 5 ovvero dalla commissione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione delle gare svolte telematicamente (mercato elettronico) e della fase di valutazione delle offerte tecniche. Tutte le attività devono essere verbalizzate.

GARANZIE

Articolo 21. Garanzie di esatto adempimento.

1. Per le procedure negoziate sottosoglia la Fondazione non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicare nella determina a contrarre o comunque negli atti di gara. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

2. La Fondazione richiede, ai fini dell'esatto adempimento delle prestazioni, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. È facoltà della Fondazione non richiedere tale garanzia nel caso di affidamenti diretti e nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 103 medesimo.

3. Per le ulteriori garanzie in materia di lavori, servizi tecnici (ingegneria e architettura), si rinvia al Codice dei contratti. È in ogni caso facoltà della Fondazione richiedere ai contraenti la consegna di idonee polizze di RCT e RCO in relazione alla natura delle prestazioni.

CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 22. Conclusione e stipula del Contratto.

1. Il Contratto è concluso al momento della stipula dello stesso; prima di allora l'accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale rispetto alle offerte è condizionata alla effettiva stipula.

2. In caso di necessario parere, nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, il Contratto è stipulato solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.

3. In caso di stipula dell'accordo prima dell'ottenimento di un atto necessario o di revoca di un atto già ottenuto, il Contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

4. Il Contratto è sempre stipulato in forma scritta.

5. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del Contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata. Nel caso di affidamento diretto e di procedura negoziata (sino ad euro 150.000,00 per i lavori e sino alla soglia di rilevanza comunitaria per i servizi e le forniture), la forma scritta può essere assolta anche mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici, sottoscritte dal Responsabile unico del procedimento e dal Legale rappresentante per gli importi superiori a 40.000/01€, oppure mediante sottoscrizione per accettazione della Determina a contrarre (nel caso di affidamento diretto, come previsto all'art. 17, comma 3).

6. Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del Contratto è a carico del Contraente.

7. Il Contraente si impegna a svolgere le attività necessarie richieste dalla Fondazione anche prima della conclusione e stipula del Contratto, in quanto motivate da necessità ed urgenza. In caso di mancata stipula del Contratto, il Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in seguito all'esecuzione d'urgenza.

8. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del Contratto.

Articolo 23. Subappalto

1. La Fondazione può autorizzare, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, il subappalto purché tale facoltà sia stata prevista espressamente nella Decisione a contrarre anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia stata indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, salvo per specifiche ragioni (anche ai sensi del comma 1 dello stesso art. 105), la Fondazione ritenga che determinate attività debbano essere svolte dal Contraente direttamente.

2. L'Operatore economico, all'atto dell'offerta, deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

3. Il subappaltatore deve necessariamente possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

4. Nel caso di affidamento diretto è sempre possibile vietare il subappalto. Nel caso di procedure negoziate il divieto deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rinvia all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 24. Varianti e Modifiche

1. Fermo il divieto di introdurre varianti per importi superiori al 50 per cento del valore del Contratto iniziale, i Contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità stabiliti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

3. La Fondazione può disporre, ove necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, che il Contraente ha l'obbligo di eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza potersi sottrarre alla loro esecuzione.

4. Negli atti di gara, la Fondazione può indicare:

- a. ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) Codice dei contratti pubblici, eventuali clausole opzionali e/o di rinnovo precisando, in termini chiari, precisi ed inequivocabili, il contenuto delle stesse. Il valore di tali modifiche è tenuto in considerazione ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione;
- b. ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) Codice dei contratti pubblici, il limite entro il quale è autorizzata ad apportare modifiche e varianti sostanziali (quindi anche estendendo e variando l'oggetto contrattuale) senza necessità di procedere ad indire una nuova gara di appalto. Il valore di tali modifiche è tenuto in considerazione ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione.

Articolo 25. Risoluzione del Contratto. Recesso.

1. La risoluzione del Contratto è disciplinata dall'art. 108 del Codice dei contratti pubblici. La Fondazione, inoltre, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto qualora le penali applicate per il ritardo superino il 10% del valore dell'intero appalto oppure una soglia inferiore predeterminata negli atti di gara qualora l'esecuzione abbia un termine essenziale e non differibile.

2. La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il Contratto in caso di gravi inadempienze da parte del Contraente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate gravi inadempienze le azioni e/o i comportamenti per i quali il Contraente:

- a. si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal contratto, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Fondazione, la buona riuscita delle prestazioni e la loro ultimazione nei termini stabiliti;
- b. non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali;
- c. utilizzi subappaltatori non autorizzati;
- d. sospenda o ritardi in modo ingiustificato l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- e. si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate.

3. La Fondazione procede alla risoluzione di diritto del Contratto, anche nell'ipotesi in cui il Contraente perda uno dei requisiti generali di cui all'art. 80 Codice dei contratti pubblici o perda i requisiti speciali di qualificazione.

4. Ai fini del recesso si applica l'art. 109 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 26. Adempimenti nei confronti dell'ANAC.

1. Nelle procedure di affidamento indette dalla Fondazione, in applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) e, per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie determinate dalla stessa ANAC, il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti.

Il CIG viene richiesto tramite collegamento al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) nell'ambito del portale ANAC all'indirizzo www.anticorruzione.it.

Il codice CIG assume diverse denominazioni:

- CIG Semplificato (detto anche Smart CIG);
- CIG Derivato;
- CIG Master.

Il CIG Semplificato, detto anche Smart CIG, è il codice CIG che si acquisisce, ai soli fini della tracciabilità, con l'immissione di un numero ridotto di informazioni esclusivamente con riferimento ai contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00).

Il CIG Derivato è il codice CIG che deve essere richiesto per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e di altre convenzioni similari.

Il CIG Master viene in evidenza nel caso di procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti e la stazione appaltante richiede un CIG per ciascun lotto. Il sistema SIMOG, a valle dell'aggiudicazione dei diversi lotti ad un medesimo operatore (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di eleggere a CIG Master uno dei CIG acquisiti relativamente a ciascun lotto. Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l'elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati

2. Il CIG deve essere riportato nella lettera di invito, bando di gara e in tutti gli atti contrattuali che ne conseguono.

3. Qualora l'affidamento sia perfezionato direttamente attraverso l'accettazione della determina a contrarre o altro atto equipollente, il CIG deve essere riportato nella determina a contrarre o nell'atto equipollente.

Articolo 27. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i documenti finanziari connessi agli affidamenti oggetto del presente Regolamento devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. Gli Operatori economici hanno l'obbligo di comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione ai contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto.

3. La Fondazione ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di Gara" (CIG).

PICCOLA CASSA

Articolo 28. Piccola cassa.

1. Per l'**acquisizione di lavori, servizi o forniture di valore stimato inferiore o uguale a 5.000,00 (cinquemila/00) euro** non sono, di norma, richieste la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione né altre formalità.

2. L'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal Rappresentante dai quali risulti il Contraente, l'oggetto e l'ammontare della spesa.

3. Non sono consentite le acquisizioni per piccola cassa nelle seguenti ipotesi:

- acquisto di beni e di servizi per i quali siano utilizzabili contratti in corso di validità con consegna prontamente disponibile;
- acquisti di importo superiore al limite sopra fissato o elusivamente frazionati in lotti.

4. Rimangono salve le disposizioni del Regolamento del fondo economale.

CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 29. Transazione.

1. La transazione è consentita alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 208 del Codice dei contratti pubblici.

2. Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento si applica l'accordo bonario, a norma degli artt. 205 e 206, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 30. Arbitrato.

1. Salva diversa esplicita volontà, non si applica l'art. 209 del Codice dei contratti pubblici.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31. Pubblicità.

1. Tutti gli atti delle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici.

2. La Fondazione, al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, all'esito della procedura negoziata sottosoglia di cui all'art. 17 del presente Regolamento pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

3. La Fondazione può prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo.

4. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione, sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Disposizioni Generali*" – "*Atti Generali*".

Articolo 32. Clausola di flessibilità.

1. Le disposizioni del Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione motivata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo Economico.

Articolo 33. Aggiornamenti.

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel presente Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione, fatta salva l'ipotesi in cui l'attuazione dell'intervento normativo sia rimessa alla discrezionalità della Fondazione.

Articolo 34. Norma di chiusura.

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice dei contratti, e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Fondazione.